Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 28 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 maggio 1975, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" ? (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1975) ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(4396)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1975, n. **155.**

Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.

La misura dell'indennità mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 5 miliardi 336.105.000, derivante, nell'esercizio 1975, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede con le somme all'uopo considerate negli stanziamenti dei capitoli 2001 e 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno per L. 1.910.137.400 e con quelle accantonate, per lo stesso titolo, sui corrispondenti capitoli per gli esercizi 1973 e 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1975

LEONE

MORO — REALE — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA

INDENNITA' DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione di istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	63.000
	Impiegati non preposti alla direzione di istituti o di servizi penitenziari	45.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	50.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	40.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	45.000
	Aiutanti alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	35.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	30.000

Nota. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1975, n. **156**.

Modificazione al regolamento per il concorso di ammissione alla carriera esecutiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194, citato nelle premesse, dopo la lettera *c*) viene aggiunto il seguente periodo:

d) per i soli candidati alla specializzazione di impiego di macchine di ufficio, che viene istituita ai sensi del citato art. 124, la prova orale verte anche su elementi di digitazione con uso di terminali collegati all'elaboratore elettronico o macchine perforatrici di tipo tradizionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 78

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 1 che istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1973-74, duemilacinquecento nuovi posti di professore universitario di ruolo;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1974, 2 febbraio 1974, 14 marzo 1974, 22 marzo 1974, 28 maggio 1974 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numeri 77, 77, 72, 335 e 335 dell'anno 1974) e 21 gennaio 1975 (in corso di registrazione), con i quali sono stati assegnati, rispettivamente, trenta, quattro, duemilaquattrocentonove, quattro, sei e uno nuovi posti di professore di ruolo dei duemilacinquecento istituiti con il citato art. 1, per le esigenze di facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore assegnazione di posti in relazione alla motivata richiesta avanzata, ai sensi del secondo comma del predetto art. 1, dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che ha espresso il suo parere circa i criteri generali per la ripartizione dei posti in questione, criteri che sono integralmente accolti con il presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è assegnato un nuovo posto di professore di ruolo del contingente di duemilacinquecento istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Art. 2.

Con provvedimenti a parte si procederà alla ripartizione dei rimanenti quarantacinque posti di professore universitario di ruolo del contingente di duemilacinquecento posti istituiti, per l'anno accademico 1973-74, con il precitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 149

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Norme per la concessione ed il finanziamento per la campagna di commercializzazione 1975-76 di un aiuto comunitario alla produzione di talune specie di sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le direttive del Consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, pubblicate rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966 e n. L 169 del 10 luglio 1969, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di quelle oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71, del Consiglio, del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246, del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72, del Consiglio, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72, della commissione, del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177, del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 672/75, del Consiglio, del 4 marzo 1975, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 72, del 20 marzo 1975, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuti istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi appresso elencate è fissato, per la campagna di commercializzazione 1975-76, nella misura a fianco di ciascuna specie indicata:

1) *Oleaginose e da fibra*:		
Lino tessile	U.C./q.le	12
Canapa monoica	»	7
2) *Foraggere graminacee*:		
Avena altissima	U.C./q.le	31
Dactylis (pannocchina)	»	27
Festuca arundinacea	»	27
Festuca ovina	»	19
Festuca dei prati	»	21
Festuca rossa	»	18
Loglio d'Italia (compreso il loglio Westerwoldico)	»	11
Loglio perenne (tardivo)	»	18
Loglio perenne (semi tardivo)	»	14
Loglio perenne (precoce)	»	13,2
Loglio ibrido	»	11
Fleolo (coda di topo)	»	31
Poa dei boschi	»	19
Fienarola dei prati	»	19
Poa comune	»	19
3) *Foraggere leguminose*:		
Pisello da foraggio	U.C./q.le	5
Favetta	»	5
Favino	»	5
Erba medica (ecotipi)	»	8
Erba medica (varietà)	»	12
Trifoglio pratense (violetto)	»	20
Trifoglio bianco (nano)	»	22
Veccia comune	»	14
Trifoglio bianco (ladino)	»	25

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi o ad un suo legale rappresentante, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « di base » e « certificata », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, e un agricoltore moltiplicatore di sementi, oppure, in proprio, dal produttore selezionatore o dall'impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dall'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1975, sono tenuti a far pervenire non oltre il 31 gennaio 1976, tramite gli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, una domanda, in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

La domanda di cui sopra dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;

b) quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise in specie e varietà, espresse in quintali con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

c) estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

d) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte, durante l'anno 1975, le sementi oggetto della domanda;

e) estremi della licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per i produttori, oppure, ove trattisi di costitutori o responsabili della conservazione in purezza di varietà, rispettivamente del brevetto rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o del decreto ministeriale per l'iscrizione, nei « registri delle varietà », delle proprie costituzioni.

Gli estremi della licenza non sono richiesti ove trattisi di imprenditori agricoli che cedano la produzione sementiera a ditte titolari di licenza.

La domanda stessa dovrà essere corredata:

1) di certificato di residenza in carta semplice;

2) dell'originale o copia autentica del contratto di moltiplicazione, stipulato tra la ditta produttrice o il costitutore da una parte, e l'agricoltore moltiplicatore di sementi dall'altra, oppure, nel caso di produzione in proprio, della dichiarazione di moltiplicazione attestante la coltura e la relativa produzione prevista. Sia i contratti di coltivazione che le denunce di moltiplicazione in proprio, sono soggetti alla preventiva registrazione da effettuarsi, non oltre il 31 maggio 1975, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione;

3) di una dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome e cognome dell'agricoltore produttore del lotto, numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione, specie, varietà e numero delle confezioni.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 3).

Art. 5.

Le domande di aiuto, debitamente istruite, dovranno essere trasmesse a cura degli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, entro e non oltre il 31 marzo 1976, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(4178)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Brindisi - piogge accompagnate da violente raffiche di vento e grandine dei giorni 30 e 31 dicembre 1974;

Foggia - mareggiate dei giorni 30 e 31 dicembre 1974.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Brindisi - piogge accompagnate da violente raffiche di vento e grandine dei giorni 30 e 31 dicembre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Brindisi per le località Apani, Betlemme, Sbitri, Pinti, Uggi;

comune di Fasano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 46, 47, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 93, 120, 121, 122.

Taranto - venti di eccezionale intensità verificatisi nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 (art. 4):

intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4177)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Ripartizione della somma di lire 500 miliardi fra alcuni enti mutualistici per l'estinzione dei debiti contratti dagli stessi nei confronti degli enti ospedalieri e di altri enti di ricovero e cura.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 2.700 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano della esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dalla seconda emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 18 aprile 1975 viene assegnata al cap. 4572 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 549.963.333.335;

Visto l'art. 1 del decreto legge 264 dell'8 luglio 1974 nel testo modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, che fa obbligo agli amministratori ed ai tesorieri degli enti ospedalieri di destinare gli importi ad essi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso gli istituti bancari e verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera;

Considerato che i mezzi finanziari assegnati agli enti mutualistici con i decreti interministeriali 13 dicembre 1974 e 24 dicembre 1974 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 13 dicembre 1974, registro n. 32, foglio n. 28, ed il 28 dicembre 1974, registro numero 33, foglio n. 89, sono stati destinati agli enti ospedalieri, in conto dei loro crediti al 31 dicembre 1973, con il vincolo di destinazione agli istituti bancari in rapporto alle anticipazioni ricevute;

Considerata l'esigenza di porre le condizioni perché sia operante l'obbligo degli enti ospedalieri di soddisfare anche i rispettivi debiti verso i fornitori in conformità del precetto di cui al citato art. 1 del decreto-legge 264 dell'8 luglio 1974, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

Attesa la necessità di risanare, ai sensi dell'art. 21 del più volte menzionato decreto-legge n. 264 del 1974, il disavanzo patrimoniale della cassa mutua sanitaria di Trieste fra i ferrovieri dello Stato quale risulta dal rendiconto del liquidatore;

Considerato che all'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni si potrà far luogo successivamente alla definizione delle partite debitorie dei menzionati enti mutualistici nei confronti degli stessi enti ospedalieri;

Visti i bilanci consuntivi al 31 dicembre 1973 degli enti mutualistici interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974 con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato art. 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti mutualistici di cui alle premesse, è attribuita, come appresso, la somma di L. 500.000.000.000:

I.N.A.M.	L.	323.303.000.000
E.N.P.A.S.	»	253.000.000
I.N.A.D.E.L.	»	21.016.000.000
E.N.P.A.L.S.	»	4.991.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	119.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	»	1.539.000.000
Cassa marittima meridionale	»	800.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	110.085.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali	»	9.732.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani	»	28.162.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, saranno utilizzate dagli enti mutualistici beneficiari, esclusivamente per la estinzione dei debiti verso gli enti ospedalieri e gli altri enti pubblici di ricovero e di cura per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con i medesimi, traendo ordini di pagamento sui rispettivi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia.

La riscossione è subordinata all'assunzione dell'impegno da parte degli enti beneficiari — accettato dai rispettivi tesorieri — di destinare l'importo degli ordini di pagamento esclusivamente a favore dei fornitori dei materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera a tutto l'anno 1974.

Art. 3.

L'E.N.P.A.S. destinerà la somma di lire 253 milioni, ad esso assegnata, per l'estinzione dei debiti della cessata cassa sanitaria di Trieste fra i ferrovieri dello Stato soppressa con decreto 17 dicembre 1964 del commissario del Governo prefetto di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 323

(4311)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Ripartizione della somma di L. 49.963.333.335 fra alcuni enti mutualistici per l'estinzione dei debiti contratti dagli stessi nei confronti delle case di cura private.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, per il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto l'art. 1 di detto decreto-legge nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, che autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di 2.700 miliardi di lire da utilizzare per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e, nell'ambito delle residue disponibilità, dei comuni;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto-legge, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità le somme ricavate dalle predette operazioni finanziarie dovranno essere destinate al ripiano della esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (gestione assistenza sanitaria), della cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate;

Visto il proprio decreto con il quale, in relazione al ricavo netto derivante dalla seconda emissione di certificati speciali di credito disposta con decreto ministeriale 18 aprile 1975 viene assegnata al cap. 4572 dello stato di previsione della spesa del Ministro per il tesoro la somma di L. 549.963.333.335;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 264 dell'8 luglio 1974 nel testo modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, che fa obbligo agli amministratori ed ai tesorieri degli enti ospedalieri di destinare gli importi ad essi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti verso gli istituti bancari e verso i fornitori di materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera;

Considerato che i mezzi finanziari assegnati agli enti mutualistici con i decreti interministeriali 13 dicembre 1974; 24 dicembre 1974, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 13 dicembre 1974, registro n. 32, foglio n. 28, ed il 28 dicembre 1974, registro n. 33, foglio n. 89, nonché con il decreto interministeriale 13 maggio 1975 in corso di registrazione, sono stati destinati agli enti ospedalieri, in conto dei loro crediti al 31 dicembre 1973, con il vincolo di destinazione agli istituti bancari ed ai fornitori;

Attesa l'urgenza d'intervenire altresì a favore delle case di cura private;

Considerato che all'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e istituti di ricovero e di cura nei confronti dei comuni si potrà far luogo successivamente alla definizione delle partite debitorie dei menzionati enti mutualistici nei confronti degli stessi enti ospedalieri;

Visti i bilanci consuntivi al 31 dicembre 1973 degli enti mutualistici interessati;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1974 con il quale è stata indicata la Banca d'Italia quale istituto di credito presso cui aprire conti speciali previsti dal secondo comma del già citato articolo 2 del decreto-legge n. 264;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti mutualistici di cui alle premesse, è attribuita, come appresso, la somma di L. 49.963.333.335:

I.N.A.M.	L.	17.559.333.335
I.N.A.D.E.L.	»	3.185.000.000
E.N.P.A.L.S.	»	499.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	»	12.000.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	»	154.000.000
Cassa marittima Adriatica . . .	»	96.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti	»	20.709.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali	»	3.173.000.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani . .	»	4.576.000.000

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1, saranno utilizzate dagli enti mutualistici beneficiari, esclusivamente per la estinzione dei debiti verso le case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con i medesimi, traendo ordini di pagamento sui rispettivi conti speciali aperti presso la Banca d'Italia.

Le case di cura beneficiarie sono tenute a destinare in via prioritaria gli importi riscossi a favore delle banche loro creditrici e dei fornitori dei materiali connessi con l'esercizio dell'attività ospedaliera a tutto l'anno 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 322

(4312)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega international di Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dello interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 ottobre 1973;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 24 dicembre 1974;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 28 maggio 1975 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dall'8 % al 7 %; viene fissata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, modificato, per quanto concerne i criteri di applicazione della suddetta maggiorazione, con decreto ministeriale 9 ottobre 1973.

La ragione dello sconto nella misura del 7 % si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928,

n. 1760. Resta invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 28 maggio 1975 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, è ridotta dall'8 % al 7 per cento.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 97,35 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 maggio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1975
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 1

(4435)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Beni mobili ed immobili di cittadini stranieri nella zona turco-cipriota di Cipro

I privati e le società di nazionalità di stati terzi dovranno, in considerazione alla necessità di preparare inventari, presentare le domande concernenti i loro interessi nella zona turco-cipriota al Ministry of Defence delle Autonomous Turkish Cipriot Administration direttamente o tramite rappresentanti loro governi in Cipro non oltre 30 giugno 1975.

Domande fatte dall'estero dirette al Ministero Difesa dovranno essere indirizzate:

Ministry of Defence dell'Autonomous Turkish Cipriot Administration Ac Nicosia Cipro Ac C/O Mersin 10-Turkhia.

Le domande suddette dovranno essere accompagnate:

a) in caso di proprietà immobili o proprietà mobili oltre che motoveicoli, situate nella zona turco-cipriota da documenti comprovanti proprietà;

b) in caso di autoveicoli, da certificati immatricolazione rilasciati dal registro degli autoveicoli;

c) in caso di imprese commerciali e industriali, come compagnie, fabbriche e impianti, dai documenti di costituzione della compagnia ed altri documenti che permettano accertamento della nazionalità e posizione delle azioni;

d) nel caso di merci spedite a Cipro da ditte straniere, oltre a fatture e polizze di carico, da documenti quali accordi di vendita che dimostrino condizioni di consegna e pagamento;

e) compagnie, ditte e compartecipazioni implicanti partecipazione di privati e compagnie nazionali di terzi Stati, devono rivolgersi al Ministry of Commerce ad Industry della Autonomous Turkish Cipriot Administration non oltre 31 marzo 1975 (o al più presto, motivando il ritardo; ma non oltre il 30 giugno 1975) e fornire prove che il capitale straniero è investito nella zona sotto controllo della Autonomous Turkish Cipriot Administration prima del 14 luglio 1974 e completare formalità di registrazione prima che loro ditte commerciali e industriali possano riprendere operazioni;

f) tutti accordi tra nazionali di Stati terzi e ciprioti o persone di origine cipriota riguardanti proprietà mobili o immobili o investimenti della società (compresi pagamenti) saranno considerati validi purchè interessati forniscano prova che accordi sono stati conclusi prima 14 luglio 1974;

g) nazionali di Stati terzi che desiderano recarsi Cipro attraverso Mersin in relazione loro proprietà mobili o immobili nella zona turco-cipriota per presentare prove e registrare loro diritti su dette proprietà dovranno rivolgersi insieme con loro passaporti ai sottoindicati rappresentanti della Autonomous Turkish Cipriot Administration: *A*) Office of the Ankara Representative of the Autonomous Turkish Cipriot Administration vit atac sokak numero 3/5 - 6, Yenisehir, Ankara, Turchia; *B*) Mersin Bureau of the Ankara Representative of the Autonomous Turkish Cipriot Administration, Mersin, Turchia;

h) le disposizioni dei precedenti paragrafi indicano procedura da seguirsi da nazionali di Stati terzi in relazione loro reclami per proprietà mobili o immobili in zona turco-cipriota. Domande presentate secondo questa procedura saranno esaminate e giudicate dalla Autonomous Turkish Cipriot Administration.

(4360)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 11 Giustizia, foglio n. 191, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dagli avvocati Michele Stoico e Augusto Vito, avverso l'assunzione di Picozzi Antonio quale direttore di segreteria del consiglio dell'ordine forense di Roma.

(4195)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a seimilaseicento borse di studio a favore dei figli dei dipendenti statali in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, anno scolastico 1975-76.

1) *Borse di studio messe a concorso.*

Per l'anno scolastico o accademico 1975-76 è indetto un concorso, per titoli, per l'assegnazione di 6600 borse di studio così ripartite:

a) cinquemila da L. 75.000 ciascuna, per gli studenti che nell'anno scolastico 1975-76 si iscrivano alla prima classe delle scuole medie superiori previste dall'ordinamento statale ed alle quali si può accedere dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

b) cinquecento da L. 75.000 ciascuna, per gli studenti che si iscrivano alle classi successive alla prima delle scuole medie superiori;

c) duecentocinquanta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che nell'anno accademico 1975-76 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

d) settecentocinquanta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'Università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali nell'anno accademico 1975-76 frequentino corsi successivi al primo;

e) cento da L 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1975-76.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

2) *Requisiti per l'ammissione.*

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti statali in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;

b) non essere in ritardo negli studi per più di due anni e, per gli aspiranti alle borse post-universitarie, l'aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente avviso;

c) per i concorrenti che abbiano frequentato la scuola media, l'aver conseguito la promozione, o il diploma, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1974-75 con una votazione o con una media non inferiori a seconda della scuola già frequentata a:

distinto, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10, se lo studente abbia conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori. La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

48/60, se lo studente abbia conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Per coloro i quali seguono il piano consigliato dalla facoltà, tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie fondamentali degli anni già frequentati mentre, per coloro che seguono il piano individuale, la media sarà calcolata in base ai voti riportati in tutte le materie. I predetti candidati, inoltre, debbono dimostrare di aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60. Sono esclusi dal concorso gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti già laureati, l'aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 88/110.

3) *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte dal dipendente statale e corredate da tutti i documenti di cui al successivo paragrafo 4) debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio attività sociali - Ufficio concorsi - Via di S. Croce in Gerusalemme, n. 55 - 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

31 ottobre 1975, per gli aspiranti che, nell'anno scolastico 1974-75 abbiano frequentato le scuole medie;

31 dicembre 1975, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1974-75 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1975-76;

31 marzo 1976, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1974-75 abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4) giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

Alle domande di partecipazione al concorso per le borse di studio dovranno essere allegati i documenti che seguono:

a) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del genitore, iscritto al Fondo di cui al punto 2), lettera *a*), dal quale risultino carriera, qualifica e parametro dell'iscritto medesimo alla data del presente bando di concorso.

Per il personale civile non di ruolo assunto per un periodo non inferiore ad un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato la dichiarazione dovrà precisare che il dipendente non ha esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i dipendenti di sesso femminile capi famiglia deve essere altresì attestato l'eventuale godimento dell'aggiunta di famiglia per i familiari a carico;

b) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

c) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

d) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni, dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1974, degli appartenenti al nucleo familiare, ivi compreso quello dell'iscritto al Fondo;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficienza;

se il concorrente non fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli, abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

e) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento, dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e di esposti regolarmente affidati;

f) per i concorrenti che abbiano frequentato le scuole medie, certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1974-75. Nel caso in cui

detto certificato sia rilasciato da un istituto non statale, parificato o legalmente riconosciuto, il documento dovrà essere autenticato dal competente provveditorato agli studi. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

g) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1975-76;

h) per i concorrenti che già frequentino corsi universitari, certificato rilasciato dall'Università dal quale risulti:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1975-76;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati, tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

copia del piano completo di studio consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

certificato attestante l'aver conseguito la licenza di scuola media superiore con una votazione non inferiore a 48/60;

i) per i concorrenti a borse di studio post-universitarie: certificato dell'Università da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data dell'esame stesso; un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso e con la precisazione che il corso medesimo sarà tenuto nell'anno accademico 1975-76. I concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Non sono ammesse copie fotostatiche di documenti se non autenticate da un notaio o dall'autorità stessa che ha rilasciato il documento originale.

Tutti i certificati scolastici devono recare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Qualora concorrano più figli di uno stesso nucleo familiare, il genitore dovrà dichiarare nella domanda a quale dei figli desideri che sia data la preferenza nel conferimento del beneficio. Ciò in quanto può essere concessa, per ciascun anno scolastico solo una borsa di studio, per gli aspiranti appartenenti alla stessa famiglia.

La formazione delle graduatorie sarà effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (art. 50 del testo unico del 29 dicembre 1973, n. 1032, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1974, n. 71).

L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

E' in facoltà dell'ente di aumentare di 1/10 il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il presidente: CRUCIANI

(4237)

Concorso a cento posti in convitto e millecinquecentocinquantasette borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, anno scolastico 1975-76.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma, od assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti.*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1975, gli orfani aspiranti abbiano meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, della uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

2) *Norme relative al concorso per le borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico o accademico 1975-76 agli orfani degli iscritti al Fondo di previdenza e credito sono così suddivise:

a) duecento da L. 40.000 ciascuna, per la scuola elementare;

b) quattrocentoventisette da L. 60.000 ciascuna, per la scuola media inferiore;

c) cinquecento da L. 85.000 ciascuna, per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) duecentocinquanta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1975-76 si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le Accademie militari;

e) centotrenta da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti delle Università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le Accademie militari, i quali nell'anno accademico 1975-76 frequentino corsi successivi al primo;

f) cinquanta da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1975-76. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

3) *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi per i posti in convitto e per le borse di studio.*

Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio attività sociali - Ufficio concorsi - Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma, entro i seguenti, improrogabili termini:

15 agosto 1975, per gli aspiranti ai posti in convitto;

31 ottobre 1975, per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 dicembre 1975, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1974-75 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di Università per l'anno accademico 1975-76;

31 marzo 1976, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1974-75, abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni, o presso gli uffici provinciali dell'E.N.P.A.S., e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (convitto o borse) si intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di quest'ultimo.

Il concorso è, per titoli, ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie — nell'ordine indicato — in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione econo-

mica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto, oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso, in ciascun anno, soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di vedova di un iscritto la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure, se si tratti di famiglia con più di tre orfani minorenni, privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto, non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà, o gli esami nel numero indicato per i singoli anni di corso risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, nell'anno accademico 1975-76, risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4) *Documentazione da produrre a corredo delle domande.*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte del genitore;

c) stato di servizio (per il personale civile) o foglio matricolare (per il personale militare) dell'iscritto — rilasciato dal competente Ministero — da cui risultino: carriera, qualifica e parametro del medesimo alla data del decesso. Per il personale civile che alla data del 1° gennaio 1967 o comunque alla data del decesso, se successiva, si trovava in posizione « non di ruolo » assunto per un periodo non inferiore a un anno e per il personale assunto a tempo indeterminato, l'amministrazione di appartenenza dovrà rilasciare un attestato nel quale si precisi che l'ex dipendente o i suoi aventi causa non abbiano esercitato opzione per il trattamento di quiescenza liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) documento che comprovi che il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

e) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

f) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale dinanzi a un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e successive integrazioni e modificazioni dal quale risulti:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo, conseguito nell'anno 1974, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio o di presalario conferiti da parte di altri enti o istituzione pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio E.N.P.A.S.;

g) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati adottivi affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e di esposti regolarmente affidati;

h) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

i) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale e nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1974-75;

l) certificato attestante l'iscrizione alla classe o al corso universitario che il concorrente frequenta nell'anno scolastico 1975-76;

m) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso;

un certificato rilasciato dall'Università con le seguenti indicazioni:

I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto;

II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi;

III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

n) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post universitario dovrà produrre:

un certificato dell'Università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università ed esclusivamente accessibile ai laureati con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1975-76. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1975-76. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'invio dei documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*) potrà essere omesso qualora i documenti stessi siano stati già esibiti all'ente per il conseguimento di altre borse di studio o posti in convitto. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti medesimi furono prodotti.

E' in facoltà dell'ente di aumentare di 1/10 il numero delle borse di studio messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il presidente: CRUCIANI

(4238)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7668, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 42, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, è nominata la seguente commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse:

Presidente:

Bellingeri dott. Giorgio, dirigente generale.

Membri:

Rolandi prof dott Carlo, dirigente generale;
Cici dott. Mario, dirigente superiore;
De Simone dott. Filippo, dirigente superiore;
Sessa dott. Giuseppe, dirigente superiore;
Ciavarella prof. Domenico, docente universitario;
Giulianelli prof. Aurelio, docente universitario.

Segretario:

Dodaro dott. Ermanno, ispettore provinciale.

A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa, per l'importo totale presunta di L. 800.000 gravera sul cap. 216 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 7 maggio 1975

Il direttore generale: MAYER

(4220)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4854 in data 15 maggio 1974, con la quale veniva, tra l'altro, bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'ordine dei medici della provincia e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 20 febbraio 1953, n. 62;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nel modo che segue:

Presidente:

Rava Enrico, funzionario amministrativo del C.R.C. di Massa.

Componenti:

Piccinini Roberto, funzionario amministrativo del C.R.C. di Massa;

Renzo Catassi, funzionario medico della regione Toscana;

Bianchi prof P. Luigi, primario ostetrico-ginecologo dello ospedale civile di Massa;

Ferrari prof. Brunello, primario ostetrico-ginecologo dello ospedale di Carrara;

Pennucci Concetta, ostetrica condotta del comune di Aulla.

Segretario:

Casella Filippo, assistente amministrativo della regione Toscana.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Massa-Carrara, inizierà le prove di esami non prima di un mese dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Massa-Carrara, della prefettura di Massa-Carrara ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Massa-Carrara è incaricato di citare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della Regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 23 aprile 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4202)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Sondrio n. 1640 del 26 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 357 dell'11 luglio 1974, relativo all'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visto il verbale dei lavori espletati dalla commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria finale di merito del concorso di cui in premessa:

1. Guanella Margherita . . . . punti 63,227 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 26 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 78/San. del 26 marzo 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito finale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della vincitrice, nella persona dell'unica candidata idonea, secondo l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, dalla stessa indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La sig.na Guanella Margherita è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa per la condotta ostetrica del consorzio costituito tra i comuni di Campodolcino e Isolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 26 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4082)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **15.**

Calendario venatorio nella regione Marche per l'annata 1974-75.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **29** *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela della selvaggina stanziale e migratoria e delle colture agricole, il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata.

A tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del testo unico delle leggi sulla caccia 10 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, è consentito l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.

Art. 2.

La caccia alla selvaggina stanziale protetta e alla selvaggina migratoria è consentita per tre giorni alla settimana e precisamente nei giorni di martedì, giovedì e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ogni singolo cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale protetta nella misura massima di tre capi di cui una sola lepre.

Art. 4.

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge.

Nelle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di martedì, sabato e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 5.

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento della attività venatoria di regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia, residenti nella Regione, devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento di L. 500 in favore del comitato provinciale della caccia nella cui provincia risiede il richiedente.

I relativi proventi sono destinati esclusivamente a spese di ripopolamento nel territorio marchigiano.

I cacciatori muniti di licenza, non residenti nella Regione, richiedono il prescritto tesserino ad uno dei comitati provinciali della caccia delle Marche; il tesserino ha validità per l'intero territorio regionale.

E' fatto obbligo al presidente del comitato provinciale della caccia, che provvede al ritiro del tesserino a seguito di infrazione alla presente legge, di darne tempestiva comunicazione agli altri comitati provinciali della caccia della Regione, specificandone i motivi.

L'intestatario del tesserino, che è personale, deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi abbattuti, ovviamente per le sole specie stanziali protette.

E' fatto altresì obbligo ai presidenti dei comitati provinciali della caccia della Regione di comunicare all'assessorato regionale alla caccia e pesca, entro e non oltre il 31 marzo 1975, il numero complessivo dei tesserini esitati, distinti per residenti nella provincia e per residenti fuori Regione.

Art. 6.

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita dal 25 agosto 1974 al 31 marzo 1975 nei giorni previsti dall'art. 2 della presente legge limitatamente alle specie previste dal testo unico approvato con regio decreto 10 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

E' fatta eccezione per i seguenti periodi:

a) dal 25 agosto all'8 settembre 1974 la caccia è consentita solo nei giorni 25 agosto, 1° e 8 settembre 1974;

b) dal 29 settembre al 1° gennaio 1975 la caccia alla migratoria è consentita tutti i giorni.

La caccia alla selvaggina stanziale protetta, elencata dal testo unico citato, è consentita dal 25 agosto all'8 dicembre 1974 nei giorni previsti dall'art. 2 della presente legge.

E' fatta eccezione per il periodo dal 25 agosto all'8 settembre 1974 durante il quale tale caccia è consentita nei soli giorni del 25 agosto, 1° e 8 settembre 1974.

La caccia da appostamenti fissi e temporanei può essere esercitata alle specie previste dal testo unico citato:

dal 29 settembre 1974 al 1° gennaio 1975 tutti i giorni con un massimo di 12 richiami per appostamento;

dal 2 gennaio al 31 marzo 1975, nei giorni consentiti dall'art. 2 della presente legge con un massimo di 6 richiami per appostamento.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1° novembre 1974 al 1° gennaio 1975.

La caccia alla coturnice è vietata dopo l'8 dicembre 1974.

Art. 7.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma sono consentiti dal 1° agosto al 22 agosto 1974 nonchè dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, solo nelle zone delimitate e predisposte dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

E' vietato l'uso del cane dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale protetta.

E' data facoltà ai comitati provinciali della caccia di consentire l'uso del cane per la sola caccia alla beccaccia, dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, nelle zone dai medesimi espressamente indicate e delimitate.

Art. 8.

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto all'immediato ritiro del tesserino previsto dal precedente art. 5 fatte salve le corrispondenti sanzioni stabilite dal testo unico citato.

Art. 9.

E' fatto divieto assoluto di caccia al gatto selvatico, al riccio, al tasso e agli uccelli rapaci diurni e notturni.

Art. 10.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicato alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 11.

I comitati provinciali della caccia con deliberazione pubblicano, entro il 1° luglio 1974, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 luglio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. **16.**

Provvedimenti per i centri storici colpiti da eventi sismici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi nei centri storici del comune di Ancona e dei comuni compresi nell'elenco *A* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono di interesse pubblico e la loro esecuzione è dichiarata urgente e indifferibile.

I comuni di cui al comma precedente, qualora non vi abbiano già provveduto, adottano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani particolareggiati entro il perimetro del centro storico delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge 2 dicembre 1972, n. 734.

I piani di cui al comma precedente possono essere adottati in variante ai piani regolatori generali e ai programmi di fabbricazione vigenti.

I piani particolareggiati del centro storico della città di Ancona sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Art. 2.

I piani particolareggiati del centro storico di cui all'art. 1 della presente legge debbono precisare:

a) le eventuali deroghe alle norme prescritte dall'art. 19 della legge 25 novembre 1962, n. 1684;

b) le eventuali deroghe alla normativa di cui all'art. 22 della suddetta legge 1684 con le indicazioni delle norme sostitutive;

c) il perimetro comprendente i complessi di immobili che il comune, ai fini delle norme contenute nel titolo secondo della legge 2 dicembre 1972, n. 734, intende assoggettare a interventi unitari;

d) le norme generali a cui sono assoggettati i singoli interventi unitari;

e) gli interventi unitari compresi nei piani di zona per l'edilizia economica ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso gli interventi unitari di cui all'articolo precedente.

Gli interventi unitari possono essere realizzati su iniziativa dell'amministrazione comunale con le procedure di cui ai seguenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8, o su iniziativa dei proprietari, associati fra loro nelle forme consentite dalle leggi vigenti o sotto forma di consorzio, con le procedure di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

L'amministrazione comunale può altresì prendere l'iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati, associati nelle forme di cui al precedente comma, non abbiano già iniziato i lavori di esecuzione o li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, e non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, il consiglio comunale approva il programma degli interventi unitari di cui sarà avviata l'attuazione su iniziativa e cura del comune entro l'anno successivo.

Il sindaco dà avviso dell'avvenuta approvazione del programma mediante pubblica affissione e notificazione ai proprietari interessati, cioè quelli che risultano tali al nuovo catasto edilizio urbano a norma dell'art. 57 dello statuto regionale, e formula, ai sensi dell'art. 16, primo comma della legge n. 734, contestuale invito ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma approvato.

La notificazione dell'avviso e dell'invito è effettuata a norma degli articoli da 137 a 141 del codice di procedura civile.

Nei casi in cui all'amministrazione comunale precedente non risulti nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora in Italia della persona cui avviso e invito sono diretti, in luogo di procedere alla notificazione a norma degli articoli 142 e 143 del predetto codice, si procede alla pubblicazione dell'avviso e dello invito nel Bollettino ufficiale della regione Marche e almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale è gratuita.

Le pubblicazioni sono curate dal sindaco del comune interessato.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all'ultimo delle pubblicazioni previste.

Art. 5

I proprietari interessati da ogni singolo intervento unitario compreso nei programmi di cui al primo comma dell'art. 4 da realizzare su iniziativa e a cura dei comuni debbono dichiarare entro sessanta giorni dalla notificazione se intendono costituirsi in consorzio per la realizzazione del medesimo.

Qualora all'invito non risponda la totalità dei proprietari interessati il comune procede alla realizzazione dell'intervento unitario attraverso le procedure previste dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Art. 6.

Entro trenta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del sindaco, la totalità dei proprietari interessati deve far pervenire al sindaco stesso l'atto costitutivo del consorzio legalmente approvato e redatto.

La non costituzione del consorzio entro tale data costituisce mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo.

Per la costituzione del consorzio valgono, per quanto non in contrasto con il precedente art. 5 le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

Art. 7.

Entro novanta giorni dall'avvenuta notificazione il consorzio dei proprietari deve presentare al comune il progetto esecutivo dell'intervento unitario redatto nel rispetto del piano particolareggiato.

La mancata presentazione entro tale termine del progetto esecutivo di attuazione dell'intervento unitario costituisce a tutti gli effetti mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo.

Art. 8.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento unitario debbono essere iniziati i lavori.

Il mancato inizio dei lavori di esecuzione del progetto di attuazione dell'intervento unitario costituisce a tutti gli effetti mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo, della presente legge.

Il sindaco, su conforme parere del consiglio comunale, può concedere una proroga al termine di cui al primo comma, quando i proprietari riuniti in consorzio ai sensi del precedente art. 6, primo comma, gliene facciano motivata richiesta.

Art. 9.

A iniziativa e con l'adesione di coloro che rappresentano tre quarti del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato da un intervento unitario non compreso nel programma di cui al precedente art. 4, primo comma, può essere costituito un consorzio per l'attuazione dell'intervento medesimo.

A tal fine, e su richiesta dei proprietari di cui al comma precedente, il sindaco convoca con propria ordinanza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nonchè mediante pubblici manifesti e notificazioni, l'adunanza di tutti i proprietari, cioè di quelli che risultano tali al nuovo catasto edilizio urbano, interessati all'attuazione dell'intervento.

Per la notificazione dell'ordinanza del sindaco ai proprietari interessati valgono le norme di cui al precedente art. 4.

L'adunanza ha luogo nella sede comunale.

La costituzione del consorzio e la contestuale approvazione dello statuto di esso sono deliberate nella adunanza di cui ai commi precedenti sulla base di una proposta presentata da uno dei soggetti privati partecipanti.

Il consorzio è costituito qualora la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti la maggior parte del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato dall'intervento unitario.

Mancando tale maggioranza, la deliberazione di costituzione del consorzio e di adozione dello statuto è valida se, in seconda convocazione, indetta con le stesse modalità della prima, sia presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il verbale dell'assemblea è redatto, in forma pubblica amministrativa, da un notaio ovvero dal segretario comunale del comune interessato dall'intervento unitario.

Art. 10.

Il consorzio costituito ai sensi del precedente art. 9 può richiedere al comune, per l'attuazione dell'intervento unitario, la delega di cui all'art. 19, primo comma, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Il comune attribuisce con deliberazione consiliare la delega di cui al comma precedente precisandone l'estensione e i limiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 luglio 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 17.

Interventi straordinari in dipendenza dei provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale diretti a sostenere l'economia dei comuni e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che gestiscono direttamente impianti sciistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 31 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sopperire alle minori entrate realizzate dai comuni e dalle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo più direttamente interessati dai provvedimenti restrittivi sulla circolazione stradale, ai sottonotati enti sono concessi contributi *una tantum* nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

comune di Bolognola: L. 10.000.000;
comune di Sarnano: L. 2.000.000;
azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Sarnano: L. 24.500.000;
comune di Ussita: L. 16.500.000;
comune di Castelsantangelo sul Nera: L. 5.500.000;
comune di Montecopiolo: L. 1.000.000;
comune di Carpegna: L. 2.000.000;
azienda autonoma di cura soggiorno e turismo di Ascoli Piceno: L. 5.550.000.

I contributi erogati sono destinati esclusivamente a concorrere nella spesa già sostenuta per la realizzazione degli impianti sciistici e per la loro gestione e manutenzione.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di L. 65.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 65.000.000 per l'anno 1974 si provvede con la riduzione del cap. 1144001 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » di L. 45.000.000 e del cap. 1145001 « Fondo di riserva per le spese impreviste » di L. 22.000.000.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 è istituito e iscritto nel titolo primo, spese correnti, rubrica 12, turismo settore I, attività promozionali, programma 5, attività di sostegno, il seguente capitolo:

cap. 1121501 con la denominazione « Contributi *una tantum* per concorrere nelle spese già sostenute dai comuni e aziende di cura, turismo e soggiorno, per la realizzazione degli impianti sciistici e per la loro gestione e manutenzione », con lo stanziamento di L. 67.000.000.

Ar. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 luglio 1974

TIBERI

(4044)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (411100751390)